



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Comune di Città di Castello

p.c.

A tutti i Comuni

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari laureati per le province
di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:
Governo del territorio e Paesaggio. Protezioni
civile, Infrastrutture e mobilità

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Arch. Leonardo Arcaleni

Sezione:
Gestione normativa regionale in materia
urbanistica ed edilizia; procedure espropria

Geom. Rodolfo Scoscia

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, n. 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 5042608
FAX 075 -5042732
rscoscia@regione.umbria.it

PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: art. 21 del R.R. 2/2015 (opere pertinenziali). Chiarimenti.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Sono pervenute e pervengono numerose richieste di chiarimenti con riferimento all'applicazione della normativa regionale di cui all'art. 21 del rr 2/2015 attinente le opere pertinenziali ed in particolare sulla disposizione del comma 1 lett. d).

La richiamata normativa di cui sopra, consente la *“collocazione dei manufatti pertinenziali in aderenza o a distanza non superiore a 30 ml. dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di insediamenti di cui agli artt. 91, 94, 95, 96, 97 e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno”*.

Tenendo conto anche di precedenti chiarimenti forniti per quesiti analoghi, la norma sembra intendere che, qualora l'edificio principale ricada negli insediamenti individuati dallo strumento urbanistico generale ai sensi degli artt. 91, 94, 95, 96, 97 del r.r. 2/2015 (corrispondenti rispettivamente alle ex zone F, B, C, D, del DM 2/4/1968), l'opera pertinenziale deve essere collocata del tutto all'interno del lotto in cui è situato lo stesso edificio.

Pertanto si condivide l'opinione già espressa dal Comune e si conferma che l'opera stessa non potrà andare ad interessare zone urbanistiche diverse come nella fattispecie rappresentata nella richiesta di chiarimenti, riguardante aree limitrofe classificate agricole dallo strumento urbanistico generale.

Cordiali saluti.

Il responsabile della sezione
Rodolfo Scoscia

Il Dirigente
Leonardo Arcaleni